

## **Disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento degli impianti termici, di climatizzazione ed idrici portuali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

**CIG: 807757950F**



<b>DISCIPLINARE DI GARA.....</b>	<b>4</b>
1. PREMESSE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1 Documenti di gara.....	4
2.2 Chiarimenti.....	5
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	6
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	8
4.1 Durata.....	8
4.2 Opzioni DI PROSECUZIONE.....	8
4.3 SERVIZI ANALOGHI.....	8
4.4 PROROGA TECNICA.....	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..	9
6. REQUISITI GENERALI.....	11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.1 Requisiti di idoneità.....	12
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	13
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
8. AVVALIMENTO.....	16
9. SUBAPPALTO.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11. SOPRALLUOGO.....	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
15.1 Domanda di partecipazione.....	25
15.2 Documento di gara unico europeo.....	27
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	32
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA.....	37
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA.....	38
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	39
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	40
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	42
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	44
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	45
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	46



21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	47
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	48
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	49
24. REQUISITO DI ESECUZIONE .....	51
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	51
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	51
ALLEGATI .....	52



## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICI PORTUALI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE.

#### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1460 del 08.11.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento degli impianti termici, di climatizzazione ed idrici portuali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in seguito anche ADSP).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

I luoghi di svolgimento del servizio sono:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Sede di Genova (Codice NUTS ITC33)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Sede di Savona (Codice NUTS ITC32)

CIG **807757950F**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Geol. Giuseppe Canepa.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411  
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec. segreteriagenerale@pec.porto.genova.it

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale Appalto (CSA);
- Allegato A al CSA;
- Allegato B al CSA;
- Allegato C al CSA;
- Allegato D al CSA;
- Schema di Contratto;

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) DUVRI;

5) Protocollo di Legalità (approvato con Decreto AdSP n. 153 del 09.02.2018);

6) Certificazione di Non Pantouflage;

7) Fac simile domanda di partecipazione;

8) Fac simile offerta tecnica;

9) Fac simile offerta economica;

10) DGUE.xml.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:  
<https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti>

Si precisa che in caso di difformità tra il presente disciplinare ed il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, trova applicazione il Capitolato.

In tutti i casi, laddove vi sia difformità tra la documentazione di gara e la normativa nazionale e/o regionale, trova applicazione la normativa di riferimento. Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 7 Marzo 2012 (G.U. N. 74 del 28 Marzo 2012), nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il portale telematico <https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti> almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul medesimo portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese utilizzando il portale <https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti>

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ha a oggetto un servizio caratterizzato da intrinseca unitarietà.



## Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

	n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base d'asta soggetto a ribasso
	1	Riparazione e Manutenzione Impianti	45259000-7	P	<b>€ 580.000,00</b>

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari ad € 15.000,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi **e non è soggetto a ribasso**.

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione della base d'asta:

Tabella n. 2 - Dettaglio della composizione della base d'asta		
<b>A</b>	<b>Importo per Prestazioni A CANONE (A)</b>	€ 140.000,00
	<i>Costi per la manodopera (compresi)</i>	<i>(€ 49.000)</i>
A.1	Oltre oneri di sicurezza da interferenze	€ 5.000,00
<b>B</b>	<b>Importo per Prestazioni EXTRA CANONE (B)</b>	€ 440.000,00
B.1.	Oltre oneri di sicurezza da interferenze	€ 10.000,00
<b>C</b>	<b>Importo a base d'asta (A + B)</b>	<b>€ 580.000,00</b>
<b>C.1</b>	<b>Oneri totali di sicurezza da interferenze (A.1 + B.1)</b>	<b>€ 15.000,00</b>
D	Importo del servizio (C + C.1)	€ 595.000,00

Gli importi riferiti alle prestazioni "EXTRA CANONE", non sono vincolanti per l'AdSP e potranno pertanto risultare anche ridotti al termine della durata contrattuale. L'Impresa non potrà pertanto pretendere la corresponsione degli importi complessivi delle prestazioni sopraindicati. Resta inoltre inteso che l'Amministrazione non presta alcuna garanzia in merito al raggiungimento di importi minimi per dette attività e che al fornitore saranno corrisposti gli importi riferiti alle sole prestazioni effettivamente richieste dal DEC e dallo stesso regolarmente convalidate.

Per la quantificazione degli importi delle prestazioni ricadenti nelle quote "EXTRA CANONE", si rimanda all'Allegato B - Elenco Prezzi del CSA, avendo riguardo all'applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario a tutte le singole voci, così come indicato all'art. 1.1.B del presente Disciplinare.

Nel caso in cui singole specifiche voci non fossero ricomprese o dettagliate nei predetti prezziari, l'AdSP avrà insindacabile facoltà di procedere alla determinazione di nuovi prezzi conformemente alla normativa vigente, eventualmente attingendo in prima istanza a quelli desumibili dal Prezzario Regione Liguria vigente, e laddove tale prezzario sia carente di alcune voci si farà riferimento al Prezzario Regione Piemonte vigente, nonché a indagini di mercato riconosciute dall'AdSP.



L'appalto è finanziato con fondi a disposizione di ADSP per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

##### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

##### 4.2 OPZIONI DI PROSECUZIONE

L'AdSP si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di prosecuzione, alle medesime condizioni dell'appalto, per una durata pari a 12 mesi, per un importo a base di gara di € 290.000,00.=, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 7.500,00.=.

Tale importo è così di seguito ripartito:

OPZIONE DI PROSECUZIONE PER 12 MESI		IMPORTI
<b>A</b>	Importo di prosecuzione per Prestazioni A CANONE	€ 70.000,00
	Costi della manodopera (inclusi)	€ 24.500,00
<b>A.1.</b>	Oltre oneri della sicurezza da interferenze	€ 2.500,00
<b>B</b>	Importo per Prestazioni EXTRA CANONE	€ 220.000,00
<b>B.1.</b>	Oltre oneri della sicurezza da interferenze	€ 5.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 297.500,00</b>

8

L'AdSP esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

##### 4.3 SERVIZI ANALOGHI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nello svolgimento di attività analoghe, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, in modo esemplificativo e non esaustivo: analisi termotecniche ed idrauliche, progettazione esecutiva di impianti termotecnici e idraulici, analisi su strutture che insistono sugli impianti o ne sono al servizio, analisi legate all'efficientamento energetico (ad es. Legge 10/1991), impianti idrici e gestione delle acque di qualunque tipologia e quantità, ripristini e manutenzioni di murature a seguito di manutenzioni e nuove installazioni di impianti termici e idrici etc., per una durata pari a massimo 12 mesi



dalla data di affidamento degli stessi all'aggiudicatario, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 50.000,00.= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Nel caso in cui la stazione appaltante eserciti l'opzione di prosecuzione di cui all'Art. 4.2. del presente Disciplinare, la medesima potrà disporre nei confronti dell'aggiudicatario l'affidamento di servizi analoghi per ulteriori 12 mesi dalla data di attivazione dell'opzione di prosecuzione, per una durata pari a massimo 12 mesi dalla data di affidamento degli stessi.

#### **4.4 PROROGA TECNICA**

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata sino ad un massimo di mesi 6, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'importo da corrispondere nel caso di proroga tecnica non potrà essere superiore ad € 50.000,00.= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 37.125,00.= per le prestazioni A CANONE ed € 12.875,00.= per le prestazioni EXTRA CANONE.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di affidamento di servizi analoghi sino al raggiungimento dell'importo massimo previsto, nonché dell'esercizio della proroga tecnica, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 970.000,00.= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, posti in totale in € 22.500,00.=.

9

### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della



dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

**b) Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali**, per le categorie di rifiuto di diretta applicabilità delle lavorazioni previste dal CSA;

**c) Iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS** ai sensi e per gli effetti del DPR 146/2018 e s.m.i.;

**d) Abilitazioni impiantistiche di cui al D.M. n. 37/2008** e s.m.i.;

**e) Requisiti di cui al D.P.R. 147/2006** e s.m.i., in materia di sostanze lesive della fascia di ozono;

**f) Requisiti di legge per assumere il ruolo di "Terzo Responsabile"** ai sensi e per gli effetti della Legge 10/1991, del D.P.R. 412/1993, del D.P.R. 551/1999, del D. Lgs. 192/2005, del D.P.R. 74/2013, del Regolamento Regionale della Liguria 21 febbraio 2018 n. 1 e s.m.i.

12

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**g) Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 500.000,00 al netto di IVA; ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore che garantisca solidità dal punto di vista patrimoniale;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;



- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

**h) Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c), del Codice, della seguente **copertura assicurativa incendio ed R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso il prestatore di lavoro (RCO)**, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad **€ 3.000.000,00** e con validità non inferiore alla durata del servizio, comprensivo delle eventuale opzione di prosecuzione e per l'eventuale ulteriore perimetro temporale e contrattuale derivante dalla esecuzione di servizi analoghi.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

13

#### **i) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, intesi afferenti alla *manutenzione di impianti termici, di climatizzazione ed idrici*, per un importo complessivo minimo pari ad € 250.000,00 di cui minimo € 100.000,00 prestati in favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



**j)** Il concorrente dovrà essere in possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per tutte le seguenti categorie:

- OS28 classifica II;
- OS30 classifica I;
- OG1 classifica I;

La comprova del requisito è fornita mediante attestati di qualificazione di cui alle Categorie e Classifiche sopracitate.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti di cui al precedente paragrafo 6** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali **di cui al punto 7.1 lett. b)** è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa.



I requisiti di cui al punto **7.1. lett. c), d), e) e f)** dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso. Resta inteso in ogni caso che le attività oggetto delle abilitazioni richieste potranno essere svolte unicamente da imprese in possesso delle stesse abilitazioni;

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa incendio ed R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso il prestatore di lavoro (RCO) di cui al punto **7.2 lett. h)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, mediante unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. i)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. j)** deve essere posseduto da almeno una delle imprese. Resta inteso, in ogni caso, che l'attività oggetto dell'attestazione potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della relativa attestazione;

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** e il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali **di cui al punto 7.1 lett. b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I restanti requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;



## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

16

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi



siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

L'avalimento non è consentito nei casi espressamente vietati indicati nel CSA.

## 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**, l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al 2% dell'importo totale dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 11.600,00.=., salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima



dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;



- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:



- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali dove dovrà essere eseguito il servizio, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo [appalti@pec.porto.genova.it](mailto:appalti@pec.porto.genova.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.



Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

21

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 (G.U. N. 55 del 06.03.2019), pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.



Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata da ADSP e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.portsofgenoa.com>

E' onere degli operatori economici prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica consultabile al seguente indirizzo: <https://appalti.portsofgenoa.com>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione dell'offerte è necessario per l'Operatore economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: <https://appalti.portsofgenoa.com> ottenendo così uno username ed una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione "Bandi di gara in corso" selezionare la procedura di gara di interesse e successivamente selezionare la voce "presenta offerta".

#### **Il termine di scadenza della procedura è fissato per le ore 12:00 del 13/01/2019**

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica entro il suddetto termine si precisa quanto segue:

1. la piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste telematiche:
  - Busta Telematica A - contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;



- Busta Telematica B – contenente l’OFFERTA TECNICA;
- Busta Telematica C – contenente l’OFFERTA ECONOMICA

per caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale <https://appalti.portsofgenoa.com> deve essere connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer, ed essere aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”;

2. Codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 1533);
3. In caso di concorrente plurisoggettivo (ad es. raggruppamento temporaneo di impresa) è necessario che sia iscritto al portale almeno il soggetto capogruppo, ma è altresì necessario che gli altri soggetti inseriscano nell’apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

Il sistema invia al concorrente una comunicazione di avvenuto deposito dell’offerta al termine del caricamento della stessa.

Si precisa che l’invio della documentazione di gara è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa la responsabilità di ADSP ove, per disguidi di qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro il termine perentorio di presentazione delle offerte sopra indicato, e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e la non modificabilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.



L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

25

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello fac simile "domanda di partecipazione" allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione deve essere corredata da marca da bollo vigente. Quest'ultima potrà essere prodotta mediante "scansione" della marca da bollo cartacea, appositamente datata e specificamente riferibile alla presente gara, ovvero mediante presentazione di modello F24 con codice tributo 1533.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

26

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La documentazione può essere sottoscritta con le seguenti formalità:

- firma digitale del legale rappresentante/mandatario dell'operatore economico che si è registrato sul portale telematico unitamente alla firma digitale da parte di tutti i legali rappresentanti dell'operatore economico, degli eventuali subappaltatori, e degli eventuali ausiliari;

*in alternativa*



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411  
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec. segreteriagenerale@pec.porto.genova.it



- firma digitale da parte del legale rappresentante/mandatario dell'operatore economico che si è registrato sul portale telematico unitamente alla documentazione firmata e scansionata da rendersi da parte di tutti gli altri soggetti ai sensi del presente disciplinare.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti;
- c) rispetta, nei casi previsti, le norme ed i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

27

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste da ADSP e le informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo  
<http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

seguendo le istruzioni ivi riportate.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web, messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea.

Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite la Piattaforma Digitale.

A tal fine, ADSP rende disponibile nella documentazione di gara il file denominato DGUE.xml che il concorrente dovrà nell'ordine:



1. salvare direttamente sul proprio computer, senza tentare di aprire il file medesimo;
2. importarlo nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea;
3. Procedere alla sua compilazione, stampa in formato .pdf e sottoscrizione.

Il concorrente che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, ossia non ricorre all'istituto dell'avvalimento previsto dal Codice, deve compilare un solo DGUE.

Il concorrente che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento (cd. avvalimento) sulle capacità di uno o più soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto riportante le relative informazioni pertinenti.

I DGUE così predisposti devono essere tutti allegati nella busta "Documentazione Amministrativa".

Se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato, da ciascuno dei seguenti operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a VI:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni rese con il DGUE, come sopra predisposto da ciascun operatore economico, devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed ai seguenti soggetti: al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione,



Amministratore Unico, amministratori delegati, membri del Collegio Sindacale, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza) o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (institori, procuratori ad negotia, revisori contabili, Organismo di Vigilanza), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza persona fisica o persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Per quanto di loro competenza tali dichiarazioni devono intendersi riferite anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione della copia autentica della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute.

Fatto salvo quanto sopra è comunque ammessa la possibilità che i soggetti sopra elencati possano comunque rendere, assumendosene la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute, una propria autonoma dichiarazione o ulteriori precisazioni ritenute necessarie per integrare quanto dichiarato nel DGUE.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto:

Compilato a cura di ADSP.

Parte II. Informazioni sul concorrente:

Compilato a cura del concorrente per le parti applicabili. Relativamente alla **Sez. A** si precisa che:

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- le informazioni relative all'eventuale iscrizione del concorrente in elenchi ufficiali o al possesso di certificazioni equivalente si riferiscono alle previsioni degli artt. 84, 90 e 134 del Codice, non applicabili alla presente procedura;
- la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata da ADSP, per i soli concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato da ADSP tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC., pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO;
- laddove richiesto l'indirizzo E-mail, l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.



La **Sez. B** deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per il concorrente. Qualora la documentazione di gara debba essere firmata da due o più rappresentanti del concorrente si evidenzia che tramite il pulsante contrassegnato con il simbolo "+", è possibile aggiungere tante Sez. B quanti sono i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti del concorrente ai fini della presente procedura.

La **Sez. C** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avallimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avallimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avallimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avallimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

La **Sez. D** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda affidare parte del Servizio in subappalto, con l'indicazione, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, dell'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III. Motivi di esclusione:

Il concorrente è tenuto a compilare, per quanto applicabili, le parti da **A ad D**.

Le dichiarazioni di cui alla **Sez. A** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 1, del Codice.

Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.



In caso di risposte affermative le dichiarazioni rese tramite il DGUE devono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del soggetto che presenta l’offerta ovvero dal diretto interessato che rende le dichiarazioni integrative – con le informazioni dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, co. 3, del Codice, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte di ADSP.

Le dichiarazioni di cui alla **Sez. B** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, co. 4, del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

Le dichiarazioni di cui alla **Sez. C** devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall’art. 80, co. 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall’art. 80, co. 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, co. 3, lett. a), del Codice nonché all’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, co. 3, lett. b), del Codice;
- alle informazioni richieste dall’art. 80, co. 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) del Codice. Nel merito è richiesto che il concorrente, nel campo “Gravi illeciti professionali”, indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente e/o dei soggetti individuati dall’art. 80, co. 3, del Codice al fine di evitare che il concorrente possa incorrere nella eventuale esclusione dalla procedura.

31

Nella medesima **Sez. C** non devono invece ritenersi rese le dichiarazioni relative:

- alla cessazione dell’attività;
- alla trasmissione senza indugio dei documenti complementari in favore di una Stazione Appaltante; poiché tali suddette ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e pertanto non sono richieste.

Nella **Sez. D**, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- l’art. 80, co. 2, del Codice relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);



- l'art. 80, co. 5, del Codice relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m). Al riguardo si precisa che il concorrente rende dichiarazione negativa qualora non ricorra nessuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata. Per contro, qualora ricorra uno o più dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata, il concorrente rende dichiarazione positiva e fornisce, nel DGUE o con separata dichiarazione, ogni ulteriore dettaglio circa i motivi che ricorrono.

#### Parte IV. Criteri di selezione:

Per la procedura di che trattasi al concorrente è richiesto di compilare unicamente la Sez. α (alfa). Le restanti sezioni non devono quindi esser compilate. Si rammenta che con la dichiarazione resa nella Sezione α, i concorrenti si assumono la piena e completa responsabilità circa la veridicità del possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare di gara, la cui eventuale mancanza, verificata da ADSP, di uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione del concorrente.

#### Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati

Non applicabile alla presente procedura.

#### Parte VI. Dichiarazioni finali.

Applicabile alla presente procedura.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, co. 9, del Codice.

Le irregolarità di cui sopra, a pena d'esclusione, s'intenderanno sanate se entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi il concorrente avrà provveduto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Si applica, inoltre, la disciplina espressamente prevista al precedente art. 14 del presente Disciplinare di Gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:



- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il protocollo di legalità approvato con Decreto ADSP n. 153 del 09/02/2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
5. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, sottoscrivendo il fac simile Certificazione di Non Pantouflage, allegato alla documentazione di gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto ADSP n. 153 del 09/02/2018 reperibile sul sito [www.portsofgenoa.com](http://www.portsofgenoa.com) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta ai sensi dell'art. 100 co. 2 del Codice, i requisiti particolari di esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in



sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al solo fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi. Il Trattamento avverrà con modalità cartacee e con strumenti informatici e telematici, in conformità al GDPR e nel rispetto dei relativi principi. In applicazione delle normative vigenti e nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali, i dati conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti partecipanti alla procedura, ad enti pubblici e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno essere oggetto di pubblicazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendo apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com](mailto:responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com)

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

14. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;



15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

16. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

**15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la



forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

37

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;

La relazione non dovrà superare le 70 facciate di formato A4, massimo 50 righe per foglio con carattere minimo 12, tipo Arial; eventuali elaborati grafici/immagini/disegni non dovranno superare le 25 facciate di formato A2: tali limiti valgono nei confronti del concorrente complessivamente considerato, per cui, nel caso di raggruppamenti temporanei, entrambi i limiti dovranno essere considerati in senso assoluto, considerando, quindi, la somma delle relazioni dei componenti il raggruppamento.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai



fini del giudizio della Commissione Giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA**

La busta "C - Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare di gara e contenente i seguenti elementi:

A. Il prezzo complessivo offerto per le sole Prestazioni "A CANONE" di cui alla Tabella n. 2, Lettera A), dell'Art. 3 del presente Disciplinare, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

Per dette prestazioni sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

B. Il ribasso unico percentuale da applicarsi alle singole voci di listino relative alle sole Prestazioni "EXTRA CANONE" (Tabella n. 2, Lettera B), art. 3 del presente Disciplinare) indicate nell'Allegato B - Elenco Prezzi del CSA. Il medesimo ribasso si applica anche alle voci eventualmente indicate in altri Prezziari di riferimento, anche regionali, ivi compresi i Nuovi Prezzi, che dovessero trovare applicazione durante l'esecuzione del servizio;

Si ricorda che l'importo riferito a dette prestazioni, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è da intendersi quale somma massima spendibile, a compensazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Disciplinare;

Per dette prestazioni sono inammissibili le offerte economiche con ribassi percentuali pari a zero.

C. Importo della franchigia offerta per gli interventi di Manutenzione Correttiva a Guasto per le prestazioni di cui all'art. 8.7.2. del Capitolato Speciale)



Per dette prestazioni sono inammissibili le offerte economiche con importo della franchigia inferiore a quello previsto nell'art. 8.7.2. del Capitolato Speciale (€ 528,08).

D. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, in riferimento alle sole Prestazioni "A CANONE" (Tabella n. 2, Lettera A), art. 3 del presente Disciplinare);

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

E. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, in riferimento alle sole Prestazioni "A CANONE" (Tabella n. 2, Lettera A), art. 3 del presente Disciplinare).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

39

	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>70</b>
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30</b>
- <i>Prezzo offerto per le sole Prestazioni "A CANONE" di cui alla Tabella n. 2, Lettera A), dell'Art. 3 del presente Disciplinare</i>	<i>10 punti</i>
- <i>Ribasso unico percentuale da applicarsi alle singole voci di listino per le sole Prestazioni "EXTRA CANONE" di cui alla Tabella n. 2, Lettera B), art. 3 del presente Disciplinare</i>	<i>15 punti</i>



- Importo offerto sulla franchigia per gli interventi di Manutenzione Correttiva a Guasto per le prestazioni di cui all'art. 8.7.2. del Capitolato Speciale (franchigia posta a base di gara pari a € 528,08)		5 punti
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

## 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi Tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

40

n°	criteri di valutazione	punti max	sub-criteri di valutazione	punti max	D	punti max	T
1	<b>Monitoraggio remoto</b>	25	1.1	Tecnologia con protocolli standard, in grado di trasmettere dati via gsm, usb, rete ethernet			4
			1.2	Creazione di reti master & slave anche con sensori radio			5
			1.3	Compatibilità con sonde universali			5
			1.4.	Utilizzo di un software che: a) crei sinottici d'impianto; b) registri allarmi e anomalie;			6



n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	di		punti max	D	punti T max	
				c) programmi e ottimizzi orari e parametri di funzionamento delle macchine;						
				d) registri dati storici;						
				e) gestisca la contabilizzazione dei consumi energetici						
			1.5	Sensori ambientali ulteriori	5 sensori ulteriori				2	
				(minimo 20 ex art. 8.11.1. del Capitolato)	Oltre a 5 sensori ulteriori				5	
2	<b>Anagrafica tecnica digitale</b>	10		2.1.	Livello di dettaglio impiantistico del censimento		3			
				2.2.	Impianti descritti in formato grafico CAD standard, con inserimento di attributi per ogni singolo componente		3			
				2.3.	Sistema di anagrafica tecnica digitale che consenta l'interscambio automatico di dati con il piano di manutenzione programmata degli impianti				4	
3	<b>Piano di manutenzione programmata degli impianti</b>	10	3.1.	Utilizzo di un sistema personalizzabile di invio automatico di avvisi al raggiungimento dei diversi livelli di manutenzione necessaria, e allo					5	



n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione		punti max	D	punti T max
				scadere delle analisi e controlli periodici come indicati nel Capitolato speciale				
			3.2.	Livello di dettaglio impiantistico della manutenzione programmata		5		
4	<b>Contributo allo sviluppo della Carbon Footprint degli impianti</b>	20	4.1.	Lettura ed elaborazione dei dati storici e dei consumi energetici dal sistema di monitoraggio da remoto degli impianti		8		
			4.2.	Lettura ed elaborazione dei dati dell'anagrafica tecnica digitale degli impianti		6		
			4.3.	Lettura ed elaborazione dei dati dal piano di manutenzione programmata degli impianti		6		
5	<b>Soluzione tecnico/progettuale innovative</b>	5	5.1.	Soluzioni tecnico progettuali innovative ed ulteriori diverse da quelle contenute nel Capitolato speciale		5		
	<b>Totale</b>	<b>70</b>				<b>36</b>		<b>34</b>

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore.



La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice di coefficienti, sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente disciplinare di gara e sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica".

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo quanto di seguito precisato.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per i criteri, sono determinati:

- effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti, con arrotondamento alla seconda cifra decimale;

I valori del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione saranno attribuiti secondo la seguente scala di valori:

GIUDIZIO	VALORE	CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA SOLUZIONE OFFERTA
Ottimo	1,0	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,75	Aspetti positivi evidenti
Discreto	0,50	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,25	Appena percepibile o appena sufficiente
Assente o irrilevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Potranno essere attribuiti coefficienti con valori intermedi nel rispetto della scala come sopra proposta.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più



alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>		
- Prezzo offerto per le sole Prestazioni "A CANONE" di cui alla Tabella n. 2, Lettera A), dell'Art. 3 del presente Disciplinare		10 punti
- Ribasso unico percentuale da applicarsi alle singole voci di listino per le sole Prestazioni "EXTRA CANONE" di cui alla Tabella n. 2, Lettera B), art. 3 del presente Disciplinare		15 punti
- Importo offerto quale franchigia per gli interventi di Manutenzione Correttiva a Guasto per le prestazioni di cui all'art. 8.7.2. del Capitolato Speciale (franchigia posta a base di gara pari a € 528,08)		5 punti
<b>TOTALE</b>		<b>30 PUNTI</b>

44

Quanto all'offerta economica per le sole Prestazioni "A CANONE" di cui alla Tabella n. 2, Lettera A), dell'Art. 3 del presente Disciplinare, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare (in funzione del prezzo)**

$$Ci = Pmin/Pa$$

dove:

**Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**Pa** = importo dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

**Pmin** = importo dell'offerta più bassa

Quanto all'offerta economica per le sole Prestazioni "EXTRA CANONE" di cui alla Tabella n. 2, Lettera B), dell'Art. 3 del presente Disciplinare, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare (in funzione del ribasso)**



$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**R<sub>a</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

**R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Quanto all'importo offerto per la franchigia per gli interventi di Manutenzione Correttiva a Guasto per le prestazioni di cui all'art. 8.7.2. del Capitolato Speciale, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare (in funzione del prezzo)**

$$C_i = P_a/P_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**P<sub>a</sub>** = importo della franchigia offerta dal concorrente *i*-esimo;

**P<sub>max</sub>** = importo della franchigia più alta offerta

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi sommando i punteggi per l'offerta tecnica ottenuti secondo quanto previsto nell'art. 18.2. del presente Disciplinare, con il punteggio assegnato per l'offerta economica complessiva, secondo quanto previsto nell'art. 18.3. del presente Disciplinare.

#### 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14.01.2020, alle ore 09:30 presso la sede dell'Ente in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2 (Sala del Capitano) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.



Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Conseguentemente il RUP procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i



curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica complessiva.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.



Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 10.000,00.=. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.



**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24.REQUISITO DI ESECUZIONE**

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, è richiesto un gruppo di lavoro composto da:

1. referente del servizio, ingegnere magistrale civile e/o industriale, iscritto all'Ordine Nazionale degli Ingegneri da minimo 10 anni;
2. ingegnere magistrale civile e/o industriale, iscritto all'Ordine Nazionale degli Ingegneri da minimo 5 anni;
3. Geometra, iscritto all'Albo Nazionale dei Geometri da minimo 3 anni;

L'accettazione del suddetto requisito è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (art. 15.3.1. n. 7).

51

ADSP si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle figure proposte, laddove non risultino in possesso dei predetti requisiti di esperienza.

In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la Stazione Appaltante non procederà alla stipula del contratto.

## **25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al solo fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi. Il Trattamento avverrà con modalità cartacee e con strumenti informatici e telematici, in conformità al GDPR e nel rispetto dei relativi principi. In applicazione delle normative vigenti e nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali, i dati conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti partecipanti alla procedura, ad enti pubblici e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno essere oggetto di pubblicazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione



del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendo apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo mail: [responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com](mailto:responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com)

## ALLEGATI

1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati:
  - Allegato A - Elenco degli Impianti;
  - Allegato B - Elenco Prezzi
  - Allegato C - Planimetrie
  - Allegato D - DUVRI;
- Schema di contratto;

2) Bando di gara;

4) Protocollo di legalità approvato con decreto ADSP n. 153 del 09/02/2018;

5) Fac simile Certificazione di Non Pantouflage;

6) Fac simile domanda di partecipazione;

7) Fac simile offerta tecnica;

8) Fac simile offerta economica;

9) DGUE.xml.

52

Il RUP

(Dott. Geol. Giuseppe Canepa)

